

OGGETTO: CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE
(Finanziaria 2008)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'art. 3, comma 56, della legge n. 244/07 – Legge finanziaria 2008 – il quale dispone che *“con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'art. 89 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono fissati, in conformità delle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Omissis”*
- l'art. 7, comma 6-ter del D. Lgs. N. 165/01 che dispone che *“i Regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/00, si adeguano ai principi di cui al comma 6”;*
- l'art. 110, comma 6, del D. Lgs. n. 267/00 che dispone che *“per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”;*

Preso atto che necessita procedere al conseguente adeguamento delle disposizioni regolamentari nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 48, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 che assegna alla Giunta Comunale la competenza all'adozione del suddetto Regolamento, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

Considerato che i criteri generali *sull'ordinamento degli uffici e dei servizi* approvati con delibera del Consiglio Comunale n.38 del 1997 non contengono i riferimenti necessari, relativamente all'affidamento degli incarichi ad esperti esterni all'Amministrazione, per l'applicazione dei principi dettati dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/00 in combinato disposto con le nuove disposizioni contenute nella legge. 24.12.2007 n. 244 (finanziaria 2008) e più sopra richiamate;

Convenuto quindi adeguare i predetti criteri in conformità a quanto previsto e consentito dalle predette disposizioni e tenuto conto delle indicazioni formulate in merito alla loro applicazione dalla Corte dei Conti della Lombardia.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica allegato.

Con voti.....

d e l i b e r a

1. di stabilire, che la Giunta Comunale, in sede di integrazione del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con norme atte a disciplinare il conferimento di incarichi ad esperti esterni all'Amministrazione” in conformità alle disposizioni della legge

n. 244/2007 provveda attenendosi ai seguenti criteri direttivi:

- l'Amministrazione potrà procedere all'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione stessa, nel rispetto delle norme vigenti con particolare riferimento a:
 - artt. 7 e 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165
 - art. 3 commi 54-57 della legge 24.12.2007 n. 244 (finanziaria 2008)
 - art. 1, comma 127, della legge 23.12.1996 n. 662
- il conferimento potrà essere effettuato nei confronti di esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria
- gli incarichi esterni possono essere conferiti solo nel caso di impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne, appositamente certificate dall'Amministrazione;
- gli incarichi devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 - essere riferiti a progetti specifici e determinati,
 - consistere in prestazioni di natura temporanea e altamente specializzata,
 - i compensi devono essere strettamente correlativi alla professionalità richiesta;
- gli incarichi devono essere assegnati mediante procedure comparative; può essere previsto il conferimento diretto in casi di particolare urgenza, impossibilità di comparazione, o per corrispettivi di importo limitato, in ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa;
- il limite massimo di spesa annua per gli incarichi dovrà essere proporzionato alla complessiva capacità del bilancio comunale ed essere contenuto entro i limiti previsti per l'affidamento dei servizi in economia;
- gli incarichi assegnati devono essere pubblicizzati nel rispetto delle disposizioni previste in merito dalla legge finanziaria 2008, fatte salve ulteriori possibili modalità e sottoposti al controllo previsto per legge;
- sono esclusi gli incarichi non riconducibili alla tipologia di quelli di studio, collaborazione e consulenza e quelli professionali aventi ad oggetto prestazioni disciplinate in modo specifico da leggi speciali oppure espressamente escluse dalle disposizioni più sopra richiamate.